

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO DI POGGIO A CAIANO

**ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE**

1. E' costituita un'associazione denominata "**Associazione Turistica Pro-Loce di Poggio a Caiano**".

L'associazione ha sede legale in via Cancellieri n.4, Poggio a Caiano.

Nell'ambito territoriale del Comune di Poggio a Caiano il Consiglio Direttivo potrà variare l'indirizzo della sede legale.

**ART. 2 - COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'**

1. La Pro-Loce di Poggio a Caiano riunisce in associazione tutti coloro (Enti, Associazioni, operatori economici, studiosi, lavoratori, ecc.) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Poggio a Caiano e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti.

2. La Pro-Loce di Poggio a Caiano non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, senza percepire alcun tipo di compenso,

operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.

3. La Pro-Loco di Poggio a Caiano può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia od all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

4. La Pro-Loco di Poggio a Caiano aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro-Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro-Loco della Toscana.

### **ART. 3 - OGGETTO SOCIALE**

1. Le finalità che la Pro-Loco di Poggio a Caiano ha come oggetto sociale sono:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale, ambientale ed enogastronomico, attivando ogni possibile forma di

collaborazione con enti pubblici e privati, anche ai fini dell'articolo 22 Legge Regionale Toscana n.42 del 23 marzo 2000, così come modificata dalla L.R. n.14 del 17 gennaio 2005;

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, escursioni, rievocazioni storiche, fiere enogastronomiche e di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Poggio a Caiano e la qualità della vita dei residenti;

c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;

d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;

e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;

f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico;

g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'Informazione previsti dalla Legge vigente in materia;

h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale, attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione ed allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistici e didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero).

i) Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente

deliberate dagli organi statutariamente competenti.

j) Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con enti pubblici e privati.

#### **ART. 4 - SOCI**

1. I Soci della Pro-Loce di Poggio a Caiano si distinguono in:

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Sostenitori;
- c) Soci Onorari.

2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro-Loce di Poggio a Caiano.

3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisiti in attività a favore della Pro-Loce di Poggio a Caiano.

5. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

#### **ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI**

1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale.

I soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

2. Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro-Loco;
- b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro-Loco;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro-Loco;
- d) di ricevere la tessera della Pro-Loco;
- e) di ricevere le pubblicazioni della Pro-Loco;
- f) di frequentare i locali della Pro-Loco;
- g) di ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Pro-Loco.

3. I Soci hanno l'obbligo:

- a) di rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro-Loco;
- b) di versare nei termini la quota associativa alla Pro-Loco;
- c) di non operare in concorrenza con l'attività della Pro-Loco.

**ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.**

1. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro-Loco di Poggio a Caiano e deve essere seguita dal versamento della quota associativa.

2. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

3. L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro-Loco di Poggio a Caiano per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro-Loco.

#### **ART. 7 - ORGANI**

1. Sono organi della Pro-Loco di Poggio a Caiano:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente o i Vicepresidenti;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

2. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la

realizzazione delle finalità sociali.

3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari e quelli sostenitori debbono essere in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea). Sono consentite non più di tre deleghe, da rilasciarsi in forma scritta ad altro socio.

4. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro-Loce o in sua assenza dal Vice Presidente, assistito dal Segretario.

In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea. Allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro-Loce. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro-Loce, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro-Loce.

5. L'Assemblea ordinaria è valida, salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto:



in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti dei presenti;

in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza ovvero con voto favorevole della metà più uno dei voti dei presenti.

6. L'Assemblea straordinaria è valida, salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto:

in prima convocazione, con la partecipazione di almeno due terzi dei Soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti dei presenti;

in seconda convocazione, da indirsi oltre un'ora dopo, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà dei Soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti dei presenti.

7. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

8. L'Assemblea deve essere convocata entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e entro il mese di

maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo.

9. L'Assemblea è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
- d) per le modifiche del presente Statuto;
- e) per lo scioglimento della Pro Loco.

10. La spedizione degli avvisi di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere sostituita dall'affissione dell'avviso di convocazione con modalità idonee a portarlo a conoscenza di tutti i Soci.

11. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

12. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

#### **ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di

membri e va da un minimo di 15 (quindici), ad un massimo di 25 (venticinque) Consiglieri.

Fanno parte del Consiglio Direttivo il Sindaco e due Consiglieri del Comune di Poggio a Caiano, oltre ad un rappresentante di ciascuna Associazione locale iscritta, fermo restando che il numero dei Consiglieri in rappresentanza delle Associazioni non può essere superiore a 15, previa loro disponibilità e assenso.

Gli ulteriori membri vengono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea tra tutti i soci iscritti. Per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti, l'Assemblea ordinaria elettiva può deliberare, prima dell'elezione, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo fino ad un numero comunque non superiore a 27 componenti.

2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo.

3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, o a seguito di richiesta scritta di almeno due

terzi dei suoi Componenti.

5. I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

6. I Consiglieri mancanti per qualsiasi motivo, saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la mancanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario e in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto,

indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, alla terza votazione, è determinante il voto del Presidente.

9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro-Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

10. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro-Loco che possono partecipare senza diritto di voto.

11. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dal Consiglio

stesso.

#### **ART. 10 - IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente della Pro-Loco di Poggio a Caiano è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

2. Il Vice Presidente o i Vice Presidenti (massimo due), sono nominati dal Presidente della Pro-Loco di Poggio a Caiano tra i componenti il Consiglio Direttivo e decadono con lo stesso.

3. Il Presidente e il Vice Presidente o i Vice Presidenti durano in carica per lo stesso periodo di tre anni. Possono essere riconfermati fino ad un massimo di due mandati consecutivi.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti i quali in tal caso operano congiuntamente.

5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

6. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro-Loco di Poggio a Caiano, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in

giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci ed è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro-Loco.

7. E' assistito dal Segretario nello svolgimento delle sue funzioni.

#### **ART. 11 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE**

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Presidente della Pro-Loco di Poggio a Caiano, all'interno del consiglio direttivo e decadono con lo stesso, non possono rivestire la carica per più di due mandati consecutivi.

2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro-Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

3. Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulti la gestione economica e finanziaria della Pro-Loco, segue i movimenti contabili, gli adempimenti amministrativi nonché la regolare tenuta dei libri sociali.

#### **ART. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri

eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci. Possono essere soci o non soci e comunque non facenti parte del Consiglio Direttivo.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed anche occasionalmente, in qualsiasi momento, la contabilità sociale.

3. I Revisori dei conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

4. I Revisori dei conti durano in carica tre anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo, essi sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

#### **ART. 13 - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

1. Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere il commissariamento di una Pro-Loce:

a) su richiesta di almeno due terzi dei Soci membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta di almeno due terzi dei Soci;

c) in caso di inattività prolungata del Consiglio Direttivo;

d) in caso di irregolarità nella gestione della Pro-Loce;

e) negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale



dell'U.N.P.L.I.

2. Il Commissario Straordinario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I. e deve entro sei mesi indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 14 - ENTRATE E SPESE**

1. Le risorse economiche con le quali la Pro-Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote e contributi dei Soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro-Loco di Poggio a Caiano non possono, in nessun caso, essere divisi e/o distribuiti (neppure in forma indiretta) fra gli associati ma dovranno essere impiegate esclusivamente per le attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro-Loco di Poggio a Caiano devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

#### **ART. 15 – PRESTAZIONI DEI SOCI**

1. La Pro-Loco di Poggio a Caiano si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Tutte le cariche della Pro-Loco di Poggio a Caiano sono gratuite.

3. La Pro-Loco di Poggio a Caiano può, in caso di particolare necessità, dare specifici incarichi professionali di collaborazione retribuiti, anche ricorrendo a propri Soci.

4. Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto

previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro-Loco di Poggio a Caiano nell'ambito delle attività istituzionali.

5. Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro-Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

#### **ART. 16 – RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO.**

1. Il Consiglio Direttivo della Pro-Loco di Poggio a Caiano deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente.

2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.

3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro-Loco di Poggio a Caiano.

#### **ART. 17 - SCIoglimento**

1. L'eventuale scioglimento della Pro-Loco di Poggio a Caiano

dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata e in questo caso, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere presenti almeno i tre quarti dei Soci e la decisione sarà validamente assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.

2. In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti e i beni acquisiti con il concorso finanziario e specifico di enti pubblici saranno devolute in favore di Enti pubblici od Associazioni analoghe alla pro loco per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica, culturale, ambientale del Comune o a fini di utilità sociale.

#### **ART. 18 - NORME FINALI**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

FIRMATO: MASSIMO ORLANDI, LAURA BIAGIOLI NOTAIO, SIGILLO.